

N. R.G. 20355/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **20355/2013** promossa da:

DI LEBIU PONZIANO E DI GIORGI FILIPPO DI GIORGI E LEBIU SNC (C.F. 05158370485),
con il patrocinio dell'avv. VICHI ENZO e dell'avv. CORTI RENATO (CRTRNT76P11D612N) ; ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VICHI ENZO

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

FRANCYCOLOR DI CASTELLINO FRANCESCO (C.F. 06039690489), con il patrocinio
dell'avv. VEZZOSI VALERIA e dell'avv. PERZIA GIORGIA (PRZGRG86D59D403K) VIA R.
SANZIO 3/F 50053 EMPOLI; , elettivamente domiciliato in VIA RAFFAELLO SANZIO 3/F 50053
EMPOLI presso il difensore avv. VEZZOSI VALERIA

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.15.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Col decreto n. 6208/13 alla ditta Francycolor di Castellino Francesco(FC) è stato ingiunto di pagare in favore della Di Giorgi e Lebiu snc(DGL) la somma di E. 7.384,50 a titolo di residuo corrispettivo dovuto per lavori eseguiti in subappalto.

La DGL ha proposto opposizione al decreto eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 23 del contratto di subappalto concluso tra le parti.

In effetti l'art. 23 del contratto prevede la rimessione a Collegio Arbitrale delle controversie" che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti..”.

La stessa clausola prevede che il Collegio giudichi secondo equità nelle forme dell'arbitro libero e senza procedere al deposito del lodo: la clausola , escludendo il deposito del lodo(artt. 820 e segg. c.p.c.), appare quindi da interpretare nel senso che le parti ai sensi dell'art. 808ter c.p.c. hanno convenuto che la controversia sia definita dagli arbitri con determinazione contrattuale .

Ne consegue che la questione sollevata dall'opponente non attiene propriamente alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria bensì alla proponibilità della domanda in sede giudiziale.

La domanda è improponibile.

La FC ha resistito all'eccezione di arbitrato deducendo in primo luogo che la clausola in oggetto non risulta specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c..

Senonchè tale norma si applica ai contratti conclusi tramite l'utilizzo di moduli predisposti da uno dei contraenti e destinati ad essere utilizzati per una molteplicità di rapporti contrattuali(giurisprudenza costante): nel caso in oggetto non risulta la prova che sia stato utilizzato tale tipo di modulo poiché nel contratto risultano indicati lo specifico oggetto dello stesso (pitturazione di 16 villette con le modalità tecniche ivi indicate) , l'importo commisurato alla presunta entità dei lavori nonché l'elenco dei prezzi unitari(art. n. 1,3,e4).



La FC deduce inoltre che dal contratto non risulta la volontà inequivocabile delle parti di rimettere la decisione delle controversie a Collegio arbitrale poiché nell'art. 25 dello stesso contratto risulta prevista altresì la competenza esclusiva del Foro di Firenze per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del contratto.

La tesi non è fondata.

In effetti nel comma 3 dell'art. 23, recante la clausola compromissoria, risulta prevista la possibilità che le parti di comune accordo rinuncino alla clausola compromissoria, convenendo in tal caso la competenza del Foro di Firenze.

Pertanto l'art. 25, applicando i criteri sanciti dagli artt. 1362(intenzione dei contraenti),1363(interpretazione complessiva delle clausole) e 1367(conservazione del contratto) c.c. , deve essere interpretato come diretto esclusivamente a precisare e ribadire quale sia il foro competente qualora vengano promosse cause dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria: evenienza questa appunto già prevista dal comma 3 dell'art. 23 nel caso di rinuncia delle parti alla clausola compromissoria.

L'art. 25 non esprime quindi una volontà contraria a quella manifestata dalle parti in modo inequivocabile con l'art. 23 nel senso di deferire a Collegio Arbitrale le controversie inerenti all'esecuzione del contratto , ivi comprese quelle relative ai pagamenti: l'art. 25 infatti semplicemente regola la competenza nel caso di eventuale rinuncia alla clausola compromissoria .

Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato stante l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario.

Le spese di lite, liquidate in complessivi E.2.300,00 , di cui E. 2.000,00 per compenso ed E. 300,00 per spese generali , vengono compensate nella misura della metà per la mancanza di univoco orientamento giurisprudenziale in fattispecie analoghe.

P Q M

Il Tribunale dichiara improponibile la domanda proposta da Francycolor di Castellino Francesco; revoca il decreto ingiuntivo n. 6208/13; condanna parte opposta a rimborsare in favore dell'opponente , previa compensazione nella misura della metà, le spese di lite che liquida in complessivi E. 2.300,00.

Firenze, 19 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri

